

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **99/2010** (ECLI:IT:COST:2010:99)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **DE SIERVO** - Redattore: **FINOCCHIARO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **08/03/2010**

Deposito del **12/03/2010**; Pubblicazione in G. U. **17/03/2010**

Norme impugnate: Art. 8, c. 2°, della legge della Regione Umbria 13/11/2008, n. 16.

Massime: **34460**

Atti decisi: **ric. 4/2009**

ORDINANZA N. 99

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 e della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio

2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge regionale di contabilità), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13 - 16 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 22 gennaio 2009 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2009.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 22 gennaio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 e della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge regionale di contabilità), nella parte in cui introduce nella legge della Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese) l'art. 6-bis, che a sua volta introduce l'art. 7-bis della legge della stessa Regione 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), secondo il quale «Nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione Umbria con regolamento disciplina le fattispecie, le modalità, i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni dei tributi ad essa attribuiti»;

che, secondo lo Stato, tale norma violerebbe la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione, dal momento che, se è vero che essa è di carattere "relativo", nessun criterio viene introdotto per escludere o limitare la discrezionalità dell'attività regolamentare;

che, successivamente al ricorso, l'art. 12 della legge della Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) ha disposto la soppressione delle parole "con regolamento" all'interno della norma impugnata;

che, in data 28 maggio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso;

che, in data 9 dicembre 2009, la Regione Umbria ha accettato la rinuncia;

che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta, nel caso di specie, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.